

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio

Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)

e-mail: segreteria@iccoccaglio.net – bsic83900g@pec.istruzione.it

tel. 030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali

nella scuola secondaria I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Titolo progetto: "OFFICINA SCUOLA" - CUP: F84D22006070006

Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19476

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

tra

l'**Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio**, C.F. n. 82003710173 con sede legale in Coccaglio, alla Via Matteotti, 10/a, in persona del Dott.ssa Caterina Archetti, ivi domiciliato per la sua qualità di Dirigente scolastico *pro tempore* e legale rappresentante

(nel seguito, per brevità, «Istituto»)

e

la **SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 14 – Unità locale in Chiari (BS) in Via S. Sebastiano, 2/c, (P.I./C.F. 08805500967), nella figura di METELLI MICHELA, nata il 10/04/1976 a Chiari (BS) e ivi residente in Via G. Amendola, 4, in qualità di Consigliere/Procuratore con poteri di rappresentanza della suddita Cooperativa,

(nel seguito, per brevità, l'«Cooperativa»)

(di seguito collettivamente definite anche come le «Parti»)

VISTI

- il Decreto per l'avvio di una procedura di selezione per l'affidamento diretto del Servizio di mediatori linguistici e culturali di diverse nazionalità all'interno del progetto "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" (D.M. 170/2022) - Linea di investimento: M4C1I1.4-2022-981-P-19476- Titolo del Progetto: "OFFICINA SCUOLA" n. Prot. MIM 51361 del 18/03/2023, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE

- come dichiarato nella determina Prot. n. 4876 del 05/09/2023, l'Istituto necessita di un Servizio di mediatori linguistici e culturali di diverse nazionalità nell'ambito della Missione 4 – *Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;*
- la **Cooperativa** risulta essere in possesso del personale qualificato per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento del servizio al personale della Cooperativa derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

1. Il presente contratto (a seguire, anche il «**Contratto**») ha ad oggetto il Servizio di mediatori linguistici e culturali di diverse nazionalità, nell'ambito della Missione 4 – *Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.*
2. Nello specifico, il servizio prevede l'espletamento di
 - attività informativa e formativa in favore di famiglie di studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o nelle discipline di studio, a rischio di abbandono.
 - supportare le famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono scolastico, con percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori.
3. Le prestazioni potranno essere rese nei locali dell'Istituto o in ogni altro luogo connesso all'esecuzione del servizio.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

1. La Cooperativa si impegna ad eseguire Servizio di mediatori linguistici e culturali di diverse nazionalità, con tempestività e la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge, depositando il C.V. dei mediatori individuati.
2. La Cooperativa garantisce il servizio prestato unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato con le risorse del PNRR, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del progetto indicato in premessa.
3. La Cooperativa garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dalla stessa utilizzati per l'espletamento del servizio sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che: a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti simili di terzi; c) in ogni

caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.

4. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l'ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti dell'Istituto, la Cooperativa dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.
5. La Cooperativa si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.

Art. 3

(Natura giuridica)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dalla Cooperativa senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti della La Cooperativa.

Art. 4

(Durata del Contratto)

1. La durata del servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine delle attività di progetto, previsto il 31/10/2023, salvo eventuali proroghe stabilite dal Ministero.
2. Le Parti convengono che non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale differimento del termine di conclusione del servizio originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentito, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento del servizio, nonché il rispetto delle tempistiche previste per la realizzazione degli interventi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Art. 5

(Corrispettivo e modalità di remunerazione)

1. Per il servizio conferito è pattuito un corrispettivo lordo pari ad **€ 1.264,00 (Euro milleduecentosessantaquattro/00)**, inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell'Istituzione Scolastica, rapportato alle ore effettivamente prestate, tenuto conto dell'Unità di costo standard, come previsto dalle Istruzioni Operative prot. n. 109799 del 30 dicembre 2022, al paragrafo 3 «*Le tipologie di attività del progetto e le opzioni di costo semplificate*»

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto, previa presentazione del relativo timesheet sulle ore effettivamente svolte, dietro fatturazione e secondo le seguenti modalità: dopo l'esibizione del Registro delle attività svolte, a condizione che i fondi siano stati erogati da parte del Ministero.

2. Ai fini del pagamento, l'Istituto, ove approvi i contenuti del timesheet di cui al comma precedente, autorizzerà la Cooperativa ad emettere la relativa fattura.
3. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento del servizio sono a carico della Cooperativa e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

4. La Cooperativa sarà direttamente responsabile per il pagamento di ogni imposta dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso corrisposto.
5. La Cooperativa comunica di voler ricevere i pagamenti sul seguente conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, agenzia n. 09606, Piazza Paolo Ferrari, 10, Milano, identificato dal seguente IBAN: IT08F 03069 09606 100000145572

Art. 6

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito del servizio)

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dalla Cooperativa risultino non conformi a quanto richiesto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere alla Cooperativa di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7

(Responsabilità)

3. La Cooperativa sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
4. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dalla Cooperativa.
5. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dalla Cooperativa, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
6. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dalla Cooperativa, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
7. La Cooperativa sarà altresì responsabile per il mancato completamento del servizio entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza non imputabile.

Art. 8

(Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità)

1. Il presente Contratto non impone alla Cooperativa, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libera di svolgere altri servizi professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. La Cooperativa dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. La Cooperativa dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente servizio, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione del servizio, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

(Diritto di recesso)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.

2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, alla Cooperativa non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 20 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10

(Divieto di cessione del Contratto)

1. La Cooperativa non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11

(Modificazioni del Contratto)

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del servizio, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio, con sede in Via Matteotti, 10/A, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: bsic83900g@pec.istruzione.it;
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto Comprensivo di Coccaglio è stato individuato, con Prot. n. 34 del 4/1/2023, nella ditta Netsense SRL, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: netsense@pec.it;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento del servizio;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003;
 - e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - g) il trattamento dei dati personali viene svolto dai dipendenti dell'Istituto Scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, la ditta Netsense SRL, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: netsense@pec.it.
 - (ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - (iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. La Cooperativa è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La Cooperativa si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio servizio, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. La Cooperativa, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. La Cooperativa dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. La Cooperativa si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, al servizio prestato dalla Cooperativa, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che la Cooperativa è espressamente obbligata a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto Scolastico da eventuali pretese e azioni della Cooperativa.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) cessazione del servizio professionale da parte della Cooperativa;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte della Cooperativa;
 - c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

- d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 - e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo alla Cooperativa;
 - f) violazione da parte della Cooperativa di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
 - g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà alla Cooperativa la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Brescia, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15

(Rinvio)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Caterina Archetti

SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Dott.ssa Michela Metelli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Rappresentante Legale della Cooperativa dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 1 (*Oggetto del Contratto*); art. 2 (*Modalità di esecuzione dell'incarico*); art. 3 (*Natura giuridica*); art. 4 (*Durata del Contratto*); art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*); art. 6 (*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*); art. 7 (*Responsabilità*); art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*); art. 9 (*Diritto di recesso*); art. 10 (*Divieto di cessione del Contratto*); art. 11 (*Modificazioni del Contratto*); art. 12 (*Trattamento dei dati personali*); art. 13 (*Risoluzione del Contratto*); art. 14 (*Foro competente*); art. 15 (*Rinvio*).

SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Dott.ssa Michela Metelli

_____,
Luogo

_____,
data

Firmato digitalmente da CATERINA ARCHETTI